



A cura dell'AVVOCATO
FULVIA FOIS

AFFARI DI FAMIGLIA

Stalking, molestie assillanti e persecutorie

Geni Lettici e Lettori, in questa edizione affronterò, come preannunciato, il comportamento assillante e persecutorio che reiteratamente (almeno due episodi) viene posto in essere da un soggetto, di solito un ex partner denominato stalker, ed è tale da ingenerare stati di ansia e terrore perduranti in un'altra persona, suoi famigliari ed amici, costringendola di fatto a modificare in peggio le sue principali abitudini di vita e di relazione quotidiana.

In sintesi, la vita per la vittima diventa pressoché impossibile.

Il legislatore italiano a fronte dei continui fatti di cronaca, anche cruento, che vedevano per lo più come vittime "non ascoltate" e non "tutelate" molte donne e ragazze, poi massacrate e/o uccise da ex compagni o corteggiatori rifiutati, decideva di introdurre con il D.L. 11/2009, successivamente convertito in legge 38/2009, l'art. 612 bis del codice penale.

Questa norma, inserita tra i "delitti contro la libertà morale", prevede la punibilità della condotta (comportamento) che: "salvo che il fatto costituisca fatto più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte

reiterate, minaccia o molesta taluni in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Ma in pratica cosa si intende per condotte reiterate? Quante devono essere in concreto le molestie e le minacce per essere ritenute sufficienti a far ritenere concretizzato il reato di stalking piuttosto che il singolo reato di minaccia o molestia?

Dopo i primi dubbi applicativi la Giurisprudenza prevalente si è assestata nel senso di ritenere che possano bastare a far configurare il reato di stalking anche solo due comportamenti persecutori (molestia o minaccia) che siano tra di loro legati. Dunque, l'elemento caratterizzante non sarà tanto la gravità della molestia o della minaccia posta in essere dal soggetto, quanto la serialità dei suoi comportamenti illeciti.

Ma come può avvenire la persecuzione della vittima?

Di certo la maggior parte delle donne è stata,

prima o poi, oggetto di attenzione indesiderata da parte di un ex fidanzato o di un corteggiatore non voluto che, sentitosi rifiutato ha posto in essere in maniera ripetuta comportamenti insistenti, invadenti, persecutori (molestie e minacce) di vario genere tali da ingenerare nella persona uno stato permanente di ansia e paura per la propria incolumità o quella di un familiare od amico, influenzando negativamente sulle abitudini di vita della stessa.

Basti pensare che è punibile per stalking la persecuzione attuata dallo stalker tramite ripetute telefonate, pedinamenti, appostamenti, messaggi anche via facebook o comunque in via telematica.

Ma quali le conseguenze sulle vittime delle molestie assillanti e delle minacce perduranti?

E' facilmente comprensibile che il suo portato di danno abbia natura prevalentemente psicologica pur non potendosi escludere che nell'ipotesi peggiore si possa arrivare ad una vera e propria aggressione dell'integrità fisica della vittima.

Infatti, paura, angoscia, ansia e cambiamento peggiorativo delle proprie abitudini di vita e di relazione sono le conseguenze immediate e dirette nelle persone che subiscono il comportamento assillante perdurante degli stalker.

Ad esempio non si fa più la stessa strada per andare al lavoro ma si preferisce allungare il percorso anche di chilometri sperando di non incontrare e/o essere eseguiti dallo stalker; non si fa più la spesa nello stesso supermercato, non si esce più la sera con gli amici... e così via.

Tuttavia a volte, purtroppo sempre più spesso, fatti di cronaca ci segnalano casi in cui lo stalker ha concretizzato negativamente le proprie minacce, nonostante le segnalazioni effettuate dalla vittima o dai di lei famigliari alle Autorità competenti. Questo lascia chiaramente intendere che nonostante il dettato normativo preveda la punibilità del reato di stalking, la nostra società non è organizzata a tutelare come dovuto le vittime. Nel caso in cui sarà configurabile questo reato la vittima potrà agire sia in sede penale che civile per la tutela delle proprie ragioni e diritti.

Ma di questo Vi parlerò la prossima volta.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo mail: affaridifamiglia@spiazza@gmail.com autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviati.